



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 239/15/CONS

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALL'IMPRENDITORE [OMISSIS] PER LA
VIOLAZIONE DELL'ART. 15 D.LGS. 22 LUGLIO 1999 N. 261**

(PROC. SANZ. N. 19/14/DISP)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 28 aprile 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante, "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante "*Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio*", come da ultimo modificato con la legge 23 dicembre 2014, n. 190;

VISTO il decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201, recante "*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*" convertito con modifiche dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 569/14/CONS;

VISTO il "*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*", riportato nell'allegato A alla delibera dell'Autorità n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, come modificato dalla delibera n. 529/14/CONS;

VISTA la segnalazione del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali (MISE - DGSCERP), del 16 aprile 2014, qui pervenuta in data 28 aprile 2014;

VISTI l'atto di contestazione n. 19/14/DISP del 10 novembre 2014 e le risultanze preistruttorie del 9 ottobre 2014, al medesimo allegato ricevuti dalla ditta in epigrafe, mediante notifica tramite la Guardia di Finanza in data 22 dicembre 2014, essendo stata vana la precedente notifica con raccomandata A/R per atti giudiziari restituita all'Autorità in data 19 novembre 2014;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Il fatto e la contestazione

Con la segnalazione richiamata tra gli atti presupposti, il MISE – DGSCERP ha comunicato alla competente Direzione dell’Autorità che la ditta [omissis], titolare dell’autorizzazione generale n. 1443 del 2004, non ha adempiuto all’obbligo previsto dall’art. 15 del d.lgs. 261/1999, di versare al MISE il contributo annuale per le verifiche e i controlli per un totale di € 299/00 per l’unica sede per l’anno 2013. Nella segnalazione de qua oltre a non essere indicata la maggiorazione prevista per il ritardato pagamento si riferisce, infine, che l’invio di un ultimo sollecito di pagamento è stato effettuato in data 19 dicembre 2013.

In sede pre-istruttoria, la competente Direzione dell’Autorità ha proceduto con le doverose interlocuzioni con il MISE al fine di delineare la fattispecie di riferimento.

Ha, inoltre, acquisito, con riferimento nel loro insieme a tutte le fattispecie segnalate dal Ministero, elementi di conoscenza sul valore da attribuire ai dati risultanti dalle visure camerali. Sono stati svolti approfondimenti, e sono state acquisite informazioni anche di natura tecnica, sull’attendibilità, la completezza e la tempistica di aggiornamento dei predetti dati. Ciò ha riguardato, in particolare, le qualificazioni del soggetto iscritto nel registro come “inattivo”, “in liquidazione”, “cancellato”, trattandosi di elementi di valutazione che potevano comunque incidere sulla qualificazione della fattispecie e che dovevano quindi essere accertati incontrovertibilmente al fine di riscontrare la sussistenza di tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi dell’infrazione.

Conclusa tale fase, ha avviato un procedimento sanzionatorio, nell’ambito del quale è stata contestata all’operatore postale in epigrafe la violazione dell’art. 15 del d. lgs. n. 261/1999 per mancato pagamento dei suddetti contributi annuali (contestazione n.19/14/DISP). Nel citato atto di contestazione veniva precisato, tra l’altro, che era consentito avvalersi del beneficio del pagamento in misura ridotta della sanzione prevista, ai sensi dell’art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, pari al doppio del minimo editale, entro sessanta giorni dalla notifica della contestazione.

2. Deduzioni difensive

L’imprenditore sig. [omissis], al quale era stata indicata, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 689/1981, la facoltà di presentare scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentita dall’Autorità entro il termine di trenta giorni dalla data della notifica della contestazione, ha trasmesso una nota in data 19 febbraio 2015 nella quale evidenzia: a) tramite produzione dell’atto redatto [omissis], data di registrazione all’Agenzia delle Entrate di Roma 2; b) copia del bollettino postale del pagamento dell’importo dovuto di euro 299/00 avvenuto in data 30 dicembre 2014; c) copia di e mail della comunicazione al MISE di cessione dell’attività in data 21 gennaio 2015.

3. Risultanze istruttorie

Si è preso atto della produzione della copia del bollettino postale del pagamento dell'importo dovuto di euro 299/00 avvenuto in data 30 dicembre 2014 e della cessione d'azienda redatto [*omissis*] ed in pari data registrata all'Agenzia delle Entrate di Roma 2.

4. Valutazioni dell'Autorità

Le risultanze istruttorie hanno evidenziato il mancato adempimento (pagamento del contributo per l'anno 2013), alla luce del quale la violazione contestata è da considerarsi sussistente già alla data del 22 dicembre 2014, data di notifica mediante il Corpo della Guardia di Finanza, essendo state vane le altre modalità di notifica.

Nel merito, non può escludersi la responsabilità della Ditta in epigrafe per l'omesso pagamento del contributo per l'anno 2013.

RITENUTA, in conclusione, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 21, comma 7, d.lgs. n. 261/1999;

CONSIDERATO che risultano decorsi i termini prescritti previsti per l'oblazione dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e che la parte non ha inteso avvalersi di tale facoltà;

CONSIDERATO quanto segue ai fini dell'irrogazione della sanzione e della sua quantificazione:

A. Gravità della violazione

Con riferimento alla gravità della violazione, va rilevato che l'illecito realizzato riguarda un obbligo inerente al contenuto della licenza individuale che tuttavia non produce effetti negativi diretti sull'utenza né l'illecito realizzato può determinare effetti significativi sul mercato, anche perché l'imprenditore non opera più sul mercato postale.

B. Opera svolta dall'agente

Si deve rilevare che l'operatore in epigrafe è intervenuto producendo l'atto di cessione dell'azienda avvenuto in data 23 aprile 2014 e ha effettuato il pagamento del contributo annuale oggetto di cui all'atto di contestazione.

C. Personalità dell'agente

In precedenza, all'imprenditore in epigrafe, quando era operatore postale, non sono state irrogate sanzioni da questa Autorità. Inoltre si presume che l'imprenditore [*omissis*] non fosse dotato di un'organizzazione interna di controllo idoneo a garantire il pieno rispetto del quadro normativo vigente nel settore postale.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente si deve considerare che l'imprenditore, non più operatore postale, è una ditta individuale.

RITENUTO, pertanto, di dover determinare la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del minimo edittale pari ad € 5.000,00 (cinquemila) per l'anno nel quale si è verificata la violazione, ritenendola sufficientemente afflittiva, in relazione agli usuali criteri per la determinazione della sanzione di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTI gli atti del procedimento istruttorio;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ACCERTA

che l'imprenditore [*omissis*], ha violato l'art. 15 del d. lgs. 22 luglio 1999 n. 261, condotta sanzionabile ai sensi dell'art. 21 comma 7 del medesimo decreto;

ORDINA

all'imprenditore [*omissis*], di pagare la somma di € 5.000,00 (cinquemila) quale sanzione amministrativa;

INGIUNGE

all'imprenditore [*omissis*], di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2379, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN IT5400100003245348010237900, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con Delibera n. 239/15/CONS*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/1981.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 239/15/CONS*".

Ai sensi dell'art. 135 comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e viene pubblicata nel sito *web* dell'Autorità: www.agcom.it.

Roma, 28 aprile 2015

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicita

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani